INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 5 Bis, 5 Ter, 5 Quater, 5 Quinques- GESTIONE E PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Titolo V "Infrazioni e sanzioni disciplinari" - Artt. 33-38

Approvata dal Collegio dei docenti del 25/09/2025 e 29/10/2025 e dal Consiglio di Istituto del 26/09/2025 e del 30/10/2025

PREMESSA

Il presente articolo disciplina la prevenzione, il riconoscimento e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell'Istituzione scolastica, in conformità alla Legge 17 maggio 2024, n. 70, al Decreto Legislativo n. 99/2025 e alla Legge 29 maggio 2017, n. 71.

Le disposizioni qui contenute si integrano con il sistema disciplinare generale previsto dal Titolo V del presente Regolamento (Artt. 33-38) e costituiscono specificazione delle infrazioni e delle relative sanzioni per i comportamenti configurabili come bullismo e cyberbullismo.

Per le procedure organizzative e operative si rinvia al *Protocollo antibullismo e cyberbullismo*, allegato al presente Regolamento e parte integrante dello stesso.

Art. 5 bis - DEFINIZIONI

Ai fini del presente articolo, si configurano come bullismo e cyberbullismo i seguenti comportamenti quando presentano carattere di intenzionalità, sistematicità e squilibrio di potere tra aggressore e vittima:

5 bis. 1 Bullismo tradizionale:

a) Violenza fisica, psicologica o intimidazione reiterata;

b) Offese, minacce e attribuzione sistematica di soprannomi denigratori;

c) Isolamento deliberato e sistematico della vittima dal gruppo;

d) Esclusione sociale intenzionale e diffusione di calunnie;

e) Danneggiamento doloso di oggetti personali della vittima;

f) Appropriazione indebita di beni altrui.

5 bis. 2 Cyberbullismo:

a) Invio ripetuto di messaggi offensivi, minacciosi o molesti attraverso strumenti informatici;

b) Pubblicazione e diffusione di contenuti offensivi, calunniosi o denigratori;

c) Impersonificazione attraverso furto di identità digitale;

d) Esclusione sistematica e intenzionale dalle attività online del gruppo classe;

e) Diffusione non autorizzata di informazioni private, immagini o video;

f) Ogni altro comportamento perpetrato mediante strumenti informatici lesivo della dignità personale.

Art. 5 ter - CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITÀ

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo sono classificati secondo i seguenti livelli di gravità:

5 ter.1 CODICE VERDE - Comportamenti iniziali

- Prima manifestazione del comportamento oggetto di segnalazione;
- Impatto limitato sulla vittima e sul gruppo classe;
- Comportamenti sporadici non sistematici.

5 ter.2 CODICE GIALLO - Comportamenti persistenti

- Reiterazione nel tempo dei comportamenti;
- Impatto significativo sul benessere della vittima;
- Coinvolgimento di più soggetti o estensione al gruppo classe.

5 ter.3 CODICE ROSSO - Comportamenti gravi

- Atti che configurano fattispecie di reato;
- Grave impatto psico-fisico documentato sulla vittima;
- Comportamenti che richiedono intervento delle Autorità competenti.

La classificazione dei codici è coerente con quanto stabilito dal Protocollo antibullismo.

Art. 5 quater - PROCEDURE DI SEGNALAZIONE E INTERVENTO

5 quater.1 Modalità di segnalazione:

- Indirizzo email istituzionale dedicato: epolicy@davinci-nitti.edu.it
- Modulo cartaceo disponibile presso diversi luoghi dedicati della scuola;

- Cassette di raccolta segnalazioni ubicate presso ciascuna sede;
- Segnalazione diretta ai membri del Team Antibullismo;
- Contatto telefonico al numero nazionale 114 per i casi di particolare gravità

5 quater.2 Team Antibullismo

Il Team Antibullismo è composto da:

- Dirigente Scolastico (coordinamento);
- Docente Referente bullismo e cyberbullismo;
- Docenti formati per ciascuna sede;
- Collaboratori del Dirigente Scolastico;
- Psicologo scolastico, quando presente.

La distribuzione di ruoli e responsabilità è definita nella Tabella RACI allegata al Protocollo.

5 quater.3 Procedure di intervento

Alla ricezione di una segnalazione, il Team Antibullismo, con funzioni consultive e di supporto, svolge le seguenti attività:

- **supporta l'avvio dell'istruttoria entro 24 ore (e comunque non oltre 48 ore), come previsto dal Protocollo**;
- Fornisce indicazioni metodologiche per l'audizione delle parti coinvolte;
- Consiglia la classificazione dell'episodio secondo i codici di gravità;
- Propone agli organi competenti le procedure disciplinari più appropriate;
- Monitora l'efficacia degli interventi adottati e propone eventuali azioni correttive.

Art. 5 quinquies - TUTELA DELLE VITTIME

5 quinquies.1 Misure di protezione immediate

- Tutela della privacy durante il procedimento;
- Attivazione di supporto emotivo e psicologico, attraverso personale interno formato o **servizi esterni quando necessario**;
- Coinvolgimento della famiglia;

- Adozione di accorgimenti organizzativi e comportamentali per ridurre contatti conflittuali.

5 quinquies.2 Monitoraggio e supporto continuativo

- Valutazione periodica del benessere della vittima;
- Eventuali adattamenti organizzativi o didattici;
- Coordinamento con servizi socio-sanitari esterni;
- Follow-up sull'efficacia delle misure adottate.

Le misure di tutela sono attuate in stretta connessione con i servizi territoriali, come previsto dal Protocollo.

Art. 33 bis - SISTEMA SANZIONATORIO

33 bis.1 Principi generali

Le sanzioni disciplinari per bullismo e cyberbullismo si conformano ai principi di cui all'Art. 33 del presente Regolamento e sono informate ai seguenti criteri specifici:

- Finalità educativa e rieducativa;
- Proporzionalità rispetto alla gravità dell'infrazione;
- Gradualità in relazione alla reiterazione;
- Riparazione del danno causato;
- Responsabilizzazione dell'autore.

34 bis.1 Infrazioni e sanzioni per CODICI

Codice / Tipo	Infrazioni principali	Sanzione prevista	Organo competente	Attività formative e riparative / Conseguenze
Codice Verde	- Prese in giro occasionali - Soprannomi denigratori non sistematici - Pubblicazione occasionale di commenti negativi/offensivi sui social	Ammonizione scritta (Art. 34, c. 2)	Consiglio di classe	- Elaborato scritto di riflessione (min. 500 parole) - Scuse formali scritte alla vittima - Per infrazioni digitali: cancellazione contenuti e scuse pubbliche online

Codice Giallo (1-2 giorni)	Offese verbali sporadiche Esclusione sociale occasionale - Esclusione digitale da gruppi online Molestie telematiche occasionali Diffusione sporadica di contenuti offensivi	Allontanamento da 1 a 2 giorni (Art. 34, c. 3)	Consiglio di classe	- Elaborato approfondito sui temi del rispetto e dignità personale (min. 1000 parole) - Attività di utilità sociale - Esclusione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione
Codice Giallo (3-15 giorni)	Offese verbali reiterate e/o sistematiche, minacce, soprannomi ripetuti Esclusione sociale sistematica, isolamento, coalizioni contro la vittima Molestie telematiche reiterate Impersonificazione digitale, creazione di profili falsi o uso indebito credenziali Diffusione sistematica di contenuti lesivi della dignità Esclusione digitale sistematica da gruppi online	Allontanamento da 3 a 15 giorni (Art. 34, c. 4)	Consiglio di classe	- Elaborato approfondito (min. 1000 parole) - Attività di utilità sociale - Esclusione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione
Codice Rosso	Atti di violenza fisica o minacce gravi Cyberstalking o atti persecutori Diffusione non consensuale di immagini o video Qualsiasi comportamento	Allontanamento oltre 15 giorni (Art. 34, c. 5)	Consiglio di Istituto	- Denuncia alle Autorità competenti - Segnalazione ai servizi socio-sanitari - Percorso di recupero obbligatorio con

	configurabile come reato			personale specializzato - Attività di riorientamento
Spettatori passivi	Assistere passivamente a un atto di bullismo senza intervenire e senza segnalarlo.	Ammonizione scritta	Consiglio di classe	—
Spettatori attivi	Incoraggiamento, registrazione o condivisione di contenuti lesivi	Allontanamento da 3 a 15 giorni	Consiglio di classe	—

Le modalità applicative e i ruoli degli organi competenti sono specificati nel Protocollo antibullismo (Tabella RACI).

Art. 34 ter- AGGRAVANTI E ATTENUANTI

34 ter.1 Circostanze aggravanti:

- Discriminazione per etnia, religione, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità;
- Reiterazione dopo precedenti ammonimenti formali;
- Coinvolgimento di più vittime simultaneamente;
- Durata prolungata degli atti persecutori;
- Coinvolgimento di soggetti esterni all'Istituto.

34 ter.2 Circostanze attenuanti:

- Primo episodio documentato;
- Riconoscimento spontaneo dell'errore e scuse immediate;
- Collaborazione nell'accertamento dei fatti;
- Giovane età dell'autore;
- Impegno in attività riparative volontarie.

Art. 37 bis – ORGANO DI GARANZIA

Contro i provvedimenti disciplinari adottati in applicazione del presente articolo è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno di cui all'Art. 37 del presente Regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

Art. 38 bis - DISPOSIZIONI FINALI

- Il presente articolo entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
- Le disposizioni sono portate a conoscenza della comunità scolastica tramite pubblicazione sul sito web istituzionale e costituiscono parte integrante del Patto Educativo di Corresponsabilità.
- In caso di contrasto con nuove norme di legge, prevalgono queste ultime.
- **Il presente articolo costituisce parte integrante e coordinata del Protocollo antibullismo adottato dall'Istituto.**